

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 32

30 settembre 2010

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI MEO, NALDI

**DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DELLA LORO RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE NEI COMUNI DELL'EMILIA-ROMAGNA. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996, N. 31**

Oggetto assembleare n. 492

## Relazione

Il presente progetto di legge si pone l'obiettivo di modificare ed integrare la legge regionale n. 31 del 19 agosto 1996 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" con particolare riferimento alla necessità di ridurre la produzione dei rifiuti solidi urbani e di favorire la loro raccolta differenziata domiciliare nei Comuni dell'Emilia-Romagna.

La produzione totale di rifiuti urbani nel 2008 in Emilia-Romagna, secondo l'Annuario regionale dei dati ambientali 2009 dell'ARPA, ha raggiunto i 3 milioni di tonnellate con un aumento del 3% rispetto all'anno precedente. Il trend negli ultimi 10 anni si è mantenuto in costante crescita con un valore medio annuo fra il 1997 e il 2006 di +2,8% evidenziando segnali di inversione di tendenza solo nel 2001 e nel 2003.

L'andamento della produzione procapite calcolata in base al numero degli abitanti residenti nel 2008 ha raggiunto i 695 kg/abitante mentre il dato nazionale (benché riferito al 2007) indica un valore medio di 546 kg/abitante. Valori così elevati di produzione sono principalmente legati ai criteri di assimilazione assunti a livello territoriale locale dai singoli Ambiti Territoriali Ottimali che determinano l'intercettazione, attraverso i sistemi di raccolta (indifferenziata e differenziata), di numerose tipologie di rifiuti prodotti da attività commerciali e artigianali che in tal modo rientrano nel circuito di gestione dei rifiuti urbani.

Su tutto il territorio regionale ai sistemi di raccolta differenziata tradizionali, effettuati con campane e cassonetti stradali, si stanno sostituendo o comunque affiancando sistemi di raccolta differenziata integrata, basati sull'attivazione contemporanea di diversi sistemi di raccolta (raccolta porta a porta, stazioni ecologiche attrezzate, ecc.) scelti in relazione alle caratteristiche geografiche, urbanistiche ed economiche del bacino di utenza.

Le province in cui i sistemi di raccolta integrata sono stati già sufficientemente implementati hanno ormai da qualche anno conseguito valori di raccolta differenziata di tutto rilievo intorno e/o superiori al 45%. Continuano tuttavia a persistere in molti Comuni livelli di raccolta differenziata inferiori ai limiti indicati dalla normativa vigente.

Per quanto attiene le percentuali di raccolta differenziata, gli obiettivi che il decreto legislativo 152/06, all'articolo 205, comma 1, stabilisce per i Comuni sono:

- almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
- almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
- almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.

Inoltre lo stesso articolo, al comma 3, dispone che "Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni."

Il rispetto dell'obiettivo del 65% di raccolta differenziata entro il 2012 richiede quindi da subito uno

- sforzo particolare per sostenere l'attivazione di servizi in grado di contenere la crescita dei rifiuti e
- incrementare la raccolta differenziata.

#### **Descrizione dell'articolato della proposta di legge**

L'articolo 1 definisce gli obiettivi della legge: sostenere le azioni dei Comuni volte alla riduzione quantitativa della produzione dei rifiuti solidi urbani, favorire la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, premiare i Comuni che investono nei servizi di raccolta differenziata di tipo domiciliare porta a porta, penalizzare gli enti che non raggiungono le percentuali di raccolta

differenziata previste dalle leggi vigenti.

L'articolo 2 interviene modificando l'art. 11 della legge regionale n. 31 del 1996 e destinando il gettito derivante dalle addizionali d'imposta a sostenere la promozione di sistemi di raccolta differenziata di tipo domiciliare porta a porta. Va ricordato come il gettito regionale della ecotassa per il 2006 è stato pari a 21,9 milioni di Euro. Si tratta di un gettito che dovrebbe essere regressivo, nel senso che gli obiettivi di pianificazione del settore dovrebbero portare ad un ricorso via via sempre inferiore allo smaltimento in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero energetico, mentre il rispetto degli obiettivi del DLG 152/06 dovrebbero portare al raggiungimento del 65% di raccolta differenziata entro il 2012 con una riduzione stimabile del gettito pari a circa il 50%.

Per questo si ritiene utile rafforzare la funzione dell'ecotassa, destinandola in quota maggiore al sostegno delle politiche degli enti locali per la riduzione dei rifiuti e la crescita delle raccolte differenziate. La proposta di destinare a finalità ambientali il 50% del gettito, rispetto al 20% attuale, significa indirizzare a questo scopo circa 10 milioni di euro, di cui il 50% finalizzato alla costituzione di un fondo a sostegno delle iniziative di raccolta differenziata domiciliare degli Enti Locali di circa 5 milioni di euro.

La proposta mantiene la possibilità che i finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 siano utilizzati anche in aggiunta ad altri mezzi finanziari previsti nel bilancio regionale e destinati agli interventi indicati nei medesimi commi.

L'articolo 3 interviene modificando l'art. 13 della legge regionale n. 31 del 1996 introducendo delle riduzioni e degli aggravii percentuali dell'imposta rispettivamente per i Comuni che raggiungono determinati obiettivi di raccolta differenziata e per le Province che, al contrario, non raggiungono gli obiettivi di raccolta differenziata imposti dalla normativa vigente.

## PROGETTO DI LEGGE

### Art.1

#### *Finalità*

La presente legge ha l'obiettivo di favorire la riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani e la loro raccolta differenziata domiciliare del tipo "porta a porta". Si intende realizzare ciò incentivando i Comuni virtuosi attraverso la creazione di un fondo regionale che finanzia progetti in questi due ambiti, e applicando penali alle Province inadempienti nel raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle leggi vigenti.

### Art. 2

#### *Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 31 del 1996*

1. L'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è sostituito dal seguente:

### *Art. 11*

#### *Interventi in materia ambientale*

1. Le entrate derivanti dal gettito del tributo regionale, al netto della quota di cui al comma 1 dell'art. 10 assegnata alle Province, sono destinate dalla legge regionale di bilancio nei settori dell'ambiente, della qualità urbana e della tutela del territorio, con particolare riguardo agli interventi volti alla innovazione di processo e di sistema finalizzati a minimizzare il consumo delle risorse e l'impatto ambientale nella produzione di beni e di servizi, nonché al sostegno dei progetti di potenziamento della raccolta differenziata.

2. A norma di quanto disposto dal comma 27 dell'art. 3 della legge statale, una quota non inferiore al 50% delle entrate di cui al comma 1, è finalizzata all'effettuazione dei seguenti interventi:

a) realizzazione di impianti, opere e servizi atti a favorire la minore produzione dei rifiuti, il recupero di materie prime, la raccolta differenziata, il recupero ed il riciclo dei rifiuti per le finalità di cui alla L.R. 12 luglio 1994, n. 27;

b) bonifica dei suoli inquinati e recupero delle aree degradate;

c) finanziamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente di cui alla L.R. 19 aprile 1995, n. 44;

d) istituzione e manutenzione delle aree protette di cui alla L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

3. I finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzati anche in aggiunta ad altri mezzi finanziari

previsti nel bilancio regionale e destinati agli interventi indicati nei medesimi commi.

4. Per la riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani e la promozione della raccolta differenziata domiciliare di tipo porta a porta la Regione istituisce un apposito fondo finalizzato ad incentivare i nuovi progetti presentati dai Comuni. A tale fondo è riservata una quota percentuale non inferiore al 50% del finanziamento di cui al comma 2.

La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, definisce le linee guida per l'assegnazione del fondo, nonché i criteri, le modalità, i termini e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi e per l'erogazione e la liquidazione dei contributi stessi.

A puro titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaudività, si citano alcuni degli interventi finanziabili, volti alla riduzione della produzione dei rifiuti, che dovranno essere meglio articolati e specificati nelle citate linee guida:

- allestimento di distributori alla spina;
- sistemazione o installazione di fontane per l'acqua pubblica;
- diffusione dell'utilizzo di pannolini lavabili;
- dotazione alle scuole di attrezzature per il lavaggio delle stoviglie;
- promozione di feste e sagre ecosostenibili.

I progetti sono finanziati nei limiti dello stanziamento del fondo disposto dal bilancio regionale e

secondo una graduatoria stilata in coerenza con le linee guida.

### Art. 3

#### *Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 31 del 1996*

Sono aggiunti i seguenti commi 6 quater e 6 quinquies:

"6 quater. Sono soggetti al pagamento dell'imposta in misura ridotta rispetto all'ammontare fissato dal comma 5, lettera a), i rifiuti urbani per le percentuali indicate: a) pagamento nella misura del quaranta per cento dell'imposta nel caso che il Comune produttore abbia raggiunto l'obiettivo del sessanta per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani; b) pagamento nella misura del settanta per cento dell'imposta, per il conferimento della frazione dei rifiuti urbani, qualora nell'anno precedente a quello di pagamento dell'imposta il Comune produttore abbia assicurato il raggiungimento dell'obiettivo del quarantacinque per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani."

"6 quinquies. Sono soggetti al pagamento dell'imposta in misura maggiore rispetto all'ammontare fissato dal comma 5, lettera a), i rifiuti urbani per le percentuali appresso indicate:

a) aumento del venti per cento dell'imposta nel caso che nell'anno precedente la Provincia produttrice non abbia raggiunto l'obiettivo del quarantacinque per cento della raccolta differenziata;

b) dal 2013 aumento del venti per cento dell'imposta nel caso che nell'anno precedente la Provincia produttrice non abbia raggiunto l'obiettivo del sessantacinque per cento della raccolta differenziata.

La Provincia ripartisce l'onere tra quei Comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali di cui ai punti a) e b) sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli Comuni. Il gettito derivante dalle addizionali d'imposta di cui al presente comma, è interamente destinato a sostenere la promozione di sistemi di raccolta differenziata di tipo domiciliare porta a porta, integrando le risorse del fondo istituito dalla Regione ai sensi dell'art. 11, comma 4."